



Statuto Sociale

TITOLO PRIMO – Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "EXOR S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede in Torino.

Potranno, per deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, essere istituite e soppresse succursali, rappresentanze, direzioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compra-vendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici o privati.

Potrà anche compiere tutte quelle operazioni finanziarie – compreso il rilascio di fidejussioni a favore di società od enti nei quali partecipa – e commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO SECONDO – Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 246.229.850 suddiviso in n. ~~246.229.850~~241.000.000 di azioni ordinarie ~~da Euro 4 nominali ciascuna senza valore nominale.~~

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 30 maggio 2013, di aumentare in una o più volte, anche in forma scindibile, il capitale fino ad un ammontare di Euro 500.000.000 nonché di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, con il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, fino ad un ammontare di Euro 1.000.000.000 ma per importo che non ecceda i limiti fissati, di volta in volta, dalla legge.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Articolo 6

Le azioni ordinarie sono nominative.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto.

Articolo 7

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale nei modi e termini di legge.

TITOLO TERZO – Assemblea

Articolo 8

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

Articolo 9

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.



La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 10

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 11

La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Articolo 12

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del codice civile, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 15 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento dell'assemblea sono approvate e modificate dall'assemblea ordinaria.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, dal vice presidente vicario ovvero, in sua assenza, da uno degli altri vice presidenti in ordine di età; in mancanza di costoro l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 14

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

TITOLO QUARTO – Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a diciannove, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri

del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del consiglio di provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del codice civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 16

Il consiglio elegge fra gli amministratori il presidente, se l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti, incluso un vice presidente vicario, e uno o più amministratori delegati.

Potrà pure nominare un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

In caso di assenza del presidente ne farà le veci il vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, il vice presidente vicario o il vice presidente designato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi della Unione Europea, di regola almeno trimestralmente su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri o degli organi delegati.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o mezzo equivalente, indicante l'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il preavviso potrà essere ridotto e comunicato telefonicamente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente vicario o dal vice presidente designato dal consiglio di amministrazione. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel primo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Esse dovranno risultare da processo verbale trascritto sul libro delle adunanze e firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono – esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

Agli amministratori può dall'assemblea essere attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365, 2° comma del codice civile e la scissione di società nel caso previsto dalla legge.

TITOLO QUINTO – Firma e rappresentanza sociale

Articolo 20

La rappresentanza della società, anche in giudizio, e la firma sociale, spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente vicario se nominato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza della società e la firma sociale spettano inoltre ai vice presidenti e agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO SESTO – Direzione

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo – del quale, all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento – nonché ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio può nominare un direttore generale ed uno o più condirettori generali, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

TITOLO SETTIMO – Sindaci e revisione legale dei conti

Articolo 22

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'art. 15. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del collegio sindacale, conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, questi devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro.

Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente

in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato che consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi.

Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per l'integrazione del collegio nel rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Articolo 23

La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Articolo 24

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO OTTAVO – Bilancio ed utili

Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Articolo 27

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, saranno prescritti a favore della società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

TITOLO NONO – Giurisdizione

Articolo 28

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Torino.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO DECIMO – Liquidazione della società

Articolo 29

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della legge e ne fisserà gli emolumenti.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è ripartito tra le azioni in egual misura.

TITOLO UNDICESIMO – Diritto di recesso

Articolo 30

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO DODICESIMO – Disposizioni transitorie

Articolo 31

Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 22 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 25 maggio 2016.

